

**SOMMINISTRAZIONE A TERMINE  
POSSIBILE UTILIZZARE ANCHE OLTRE 24 MESI UN MEDESIMO LAVORATORE ASSUNTO  
DALL'AGENZIA A TEMPO INDETERMINATO**

In occasione della conversione del d.l. 21/3/2022 n. 21 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022), la legge 20/5/2022 n. 51 - vigente dal 21 maggio u.s., giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 117 - ha modificato l'art. 31, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 81/2015 <sup>[1]</sup>, e previsto che **fino al 30 giugno 2024** (non più, quindi, fino al 30 dicembre 2022, come stabilito dalla legge 28/3/2022 n. 25, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 4/2022), **in caso di contratto di somministrazione a termine, l'utilizzatore può impiegare per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, una medesima persona assunta dall'agenzia a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.** La qual cosa a condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore inviato in missione.

I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione - giova evidenziarlo - *possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori **senza obbligo di causale*** <sup>[2]</sup> (circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 31/10/2018 n. 17 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 23/2018).

**[1] Art. 31 Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato**

1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. **La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 dicembre 2022 30 giugno 2024.**

<sup>[2]</sup> Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, le causali - introdotte, con decorrenza 14 luglio 2018, dal d.l. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96/2018 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 16, n. 17 e n. 23 del 2018) - sono: a) "esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori"; b) "esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria". L'art. 41-bis del d.l. n. 73/2021, introdotto dalla legge n. 106/2021, vi ha aggiunto, altresì, le "specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2021), ossia quelli *nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.*